



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

Via Marconi, 37 - Cap 27020 - Tel. 0382-482003/482230 - Fax 0382-482303

SPETT.LE UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Travacò Siccomario (PV)

COMUNICAZIONE E LIQUIDAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

(art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Il/la sottoscritto/a contribuente _____

[nato/a a _____ il _____]

domicilio fiscale _____ cap _____ via _____

Codice Fiscale _____

DICHIARA

di aver fruito dell'istituto del ravvedimento operoso per il tributo _____ per
l'anno d'imposta _____ in relazione alle seguenti infrazioni _____

secondo il seguente prospetto di liquidazione:

Anno Imposta	Tipo Imposta	Data versamento
1) Tributo	Euro	
2) Ritardo	Giorni	
3) Sanzione (_____ %)	Euro	
4) Interesse su 1) al tasso _____ % per l'anno _____	Euro	
5) Interesse su 1) al tasso _____ % per l'anno _____	Euro	
TOTALE		Euro

_____ li _____

Firma

Allegati: fotocopia bollettino versamento.

Vademecum: (rif. circolare 184/1998 e decreto legge n. 98/2011)

SANZIONI

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari

- al **3%**, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)
- al **3,75%**, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo) .

Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 continuano ad applicarsi le seguenti sanzioni:

- al **2,5%**, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta
- al **3%**, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa.

Attenzione

Per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, l'art. 23, comma 21, del decreto legge n. 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione ordinaria del 30% - che si applica all'omesso o tardivo pagamento - si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.

Per ogni caso vedere la Circolare n. 184/1998 del Ministero Finanze e il decreto legge n. 98/2011.

INTERESSE al tasso legale vigente, calcolato giorno per giorno dal giorno successivo al termine omesso fino al giorno del pagamento.